

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1552**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore TURRONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2002**

—————

Disposizioni in tema di particolari tipologie di rifiuti pericolosi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di concorrere alla salvaguardia ambientale prevedendo alcune misure tese a contrastare le cause di inquinamento dell'ambiente dovute all'abbandono indiscriminato nell'ambiente medesimo di oli e batterie usati senza alcuna cautela da parte dei cittadini che procedono al cambio «fai da te». L'olio lubrificante usato e le batterie esauste sono componenti altamente tossici per la salute umana ed inquinanti per l'ambiente, e per questo è particolarmente importante recepire indicazioni derivanti dall'esperienza del Consorzio obbligatorio degli oli usati e del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), al fine di evitare l'abbandono nell'ambiente di materiali potenzialmente molto pericolosi.

La legislazione vigente intende facilitare una sorta di «circuiti virtuosi» che tiene conto anche dell'esperienza degli autoriparatori e degli artigiani al fine di armonizzare la legislazione speciale (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95) ai principi del successivo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Un tipico esempio di armonizzazione è relativo all'autorizzazione alla raccolta ed al trasporto dell'olio minerale, attualmente concessa dalla regione e priva di valore oltre i confini regionali, mentre per tutte le altre tipologie di rifiuti l'autorizzazione è concessa dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed è valida sull'intero territorio nazionale. L'armonizzazione è resa necessaria anche in assenza del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che il Governo avrebbe dovuto emanare ai sensi dell'articolo 56, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Per quanto riguarda l'articolo 1, esso reca le definizioni di olio usato, raccolta e stoccaggio. L'articolo 2 sopprime il richiamo alla classificazione doganale degli oli, in quanto riportata nel nuovo testo dell'articolo 1.

Gli articoli 3 e 5 recano disposizioni volte ad evitare dubbi interpretativi su un rifiuto pericoloso quale l'olio minerale. L'articolo 4 armonizza i concetti di «raccolta» e «stoccaggio» alle norme tecniche del regolamento di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.

L'articolo 6 prevede che gli esercizi commerciali al dettaglio che vendono l'olio minerale ed operano in strutture di vendita superiori ai 1.000 metri quadrati debbano mettere a disposizione della clientela e debbano gestire un impianto per la sostituzione e lo stoccaggio di olio minerale usato nel rispetto delle autorizzazioni ambientali. Per le strutture di vendita di superficie inferiore ai 1.000 metri quadrati, si prevede che sia il Consorzio obbligatorio degli oli usati, previa richiesta, ad installare un impianto di solo stoccaggio a disposizione del pubblico e non solo della clientela. Tutti gli esercizi dovranno garantire una corretta informativa al pubblico sul pericolo rappresentato dall'olio minerale, comprendente l'indicazione delle imprese di autoriparazione di zona convenzionate per il cambio olio, nonché i recapiti del Consorzio obbligatorio. Analogo discorso viene fatto, per identico motivo, per le batterie al piombo esauste di cui al successivo articolo 9.

Dal 1° gennaio 2003 le case costruttrici di autoveicoli e di tutti gli altri mezzi dotati di motore dovranno inoltre inserire nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda sulla gestione dell'olio minerale usato, mentre i produttori di olio minerale

avranno l'obbligo di marcare l'imballaggio che lo contiene, affinché le informazioni richieste per i produttori di veicoli a motore compaiano anche su tale imballaggio.

Con l'articolo 7 si procede alla parziale armonizzazione del decreto legislativo n. 95 del 1992 con le discipline dettate dai decreti legislativi n. 22 del 1997 e n. 209 del 1999, mantenendo tuttavia la dichiarazione sul contenuto di policlorodifenili (PCB); viene soppresso il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del 1982, abrogato dal decreto legislativo n.

22 del 1997; si richiama infine l'applicazione delle norme sanzionatorie generali di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e non più di quelle di cui all'ormai abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, non potendo le sanzioni penali o amministrative essere applicate in via analogica; si prevedono sanzioni specifiche per il mancato rispetto di quanto disposto all'articolo 6 ed al successivo articolo 9.

Tutto il resto della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti rappresentati da batterie al piombo esauste viene lasciato inalterato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Olio usato: rifiuto pericoloso costituito da qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati»;

2) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«f) Raccolta: le operazioni di prelievo, di cernita e di raggruppamento di oli usati per il loro trasporto dai detentori alle imprese di eliminazione o rigenerazione di tali rifiuti;

f-bis) Stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva previste dagli allegati B e C al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

f-ter) Oli usati contenenti o contaminati da policlorodifenili (PCB): oli usati che contengono o sono contaminati dalle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e loro miscele.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista per gli oli usati: filtri dell'olio, filtri carburanti e miscele oleose, intendendosi per

tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto non disposto dal presente decreto ai rifiuti rappresentati da oli minerali usati si applicano le norme sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, anche ai fini della classificazione doganale».

#### Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «L'importazione e l'esportazione degli oli usati è soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale» sono soppresse.

#### Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ove le alternative di cui alle lettere a) e b) non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato da policlorobife-

nili (PCB) e policlorotrifenili e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione è regolata dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209».

Art. 4.

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «la raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «lo stoccaggio».

Art. 5.

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Autorizzazioni*). - 1. Le autorizzazioni alla costruzione degli impianti ed all'esercizio delle attività di stoccaggio o di eliminazione degli oli usati sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente.

2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere PCB in concentrazione superiore a 25 parti per milione, oppure a ridurre la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente».

## Art. 6.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non miscelare gli oli usati che contengono o siano contaminati da PCB fino a 25 parti per milione con olio usato che contenga o sia contaminato da PCB in misura eccedente le 25 parti per milione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, in strutture di vendita con una superficie superiore a mille metri quadrati è obbligato a mettere a disposizione della propria clientela e gestire in conto proprio o tramite terzi un impianto attrezzato per la sostituzione dell'olio usato e del fluido lubrificante e per il loro relativo stoccaggio. Al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente, tale obbligo è previsto anche per le batterie al piombo esauste per autotrazione ed è posto a carico dei soggetti che ne esercitano l'attività di commercio al dettaglio»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 3 venga svolta in strutture di vendita con una superficie inferiore a mille metri quadrati, i soggetti di cui al medesimo

comma 3 consentono, su richiesta del Consorzio obbligatorio degli oli usati o del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) che gli stessi, presso i locali in cui è svolta tale attività, installino un impianto di stoccaggio degli oli usati e delle batterie al piombo esauste a disposizione del pubblico e gestito dalla struttura di vendita, alle seguenti condizioni:

*a)* sia effettuata la vigilanza per evitare sversamenti, anche accidentali, dell'impianto di stoccaggio;

*b)* per il prelievo e il conferimento del contenuto di tale impianto venga utilizzato il Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, il COBAT e concordate con gli stessi le relative condizioni;

*c)* il conferimento di cui alla lettera *b)* deve risultare da apposita dichiarazione, recante l'indicazione del punto di prelievo, della data, della quantità e del luogo di destinazione. Tale dichiarazione è predisposta, compilata e firmata in due copie dal soggetto che effettua il prelievo e controfirmata dal gestore degli esercizi di cui al presente comma; la dichiarazione è conservata dai soggetti firmatari per due anni.

3-ter. Le imprese di cui ai commi 3 e 3-bis hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile presso il proprio esercizio una targa che fornisca al pubblico le seguenti indicazioni relative all'olio minerale usato ed alle batterie al piombo esauste:

*a)* rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

*b)* indicazione e recapiti delle imprese di autoriparazione di zona abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, con le quali è stata stipulata apposita convenzione per il cambio dell'olio;

*c)* recapiti del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del COBAT.



3-quater. La facoltà di installare un impianto di stoccaggio di proprietà del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, COBAT è riconosciuta anche alle imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, ad eccezione della lettera *b*).»;

*d*) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i produttori di autoveicoli, motoveicoli, natanti, motori e di ogni altro mezzo o apparecchiatura che comporti l'utilizzo di olio minerale hanno l'obbligo di inserire nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda con le istruzioni sulla gestione dell'olio minerale che contenga le seguenti informazioni:

*a*) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

*b*) recapiti del Consorzio obbligatorio degli oli usati.

6-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i produttori di olio minerale hanno l'obbligo di marcare o di far marcare l'imballaggio affinché esso rechi le informazioni di cui al comma 6-*bis*».

#### Art. 7.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) all'articolo 7, comma 2, la lettera *c*) è soppressa;

*b*) all'articolo 9, il comma 1 è abrogato;

*c*) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle attività di gestione degli oli usati disciplinate dal presente decreto si applicano

le sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.»;

2) dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, commi 1, lettera *c*), 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 6-bis e 6-ter, e dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,22 a 2.582,28 euro. Nel caso della reiterazione delle violazioni indicate all'articolo 6, comma 3, è applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dello stabilimento da un minimo di cinque giorni al massimo di un mese, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'applicazione della sanzione è competente il sindaco del comune in cui è commessa la violazione».

#### Art. 8.

1. Al fine di limitare al massimo la dispersione dell'olio minerale usato e delle batterie al piombo esauste, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, promuove accordi di programma tra le imprese dell'agricoltura e dell'artigianato che producono tali rifiuti. Ai medesimi fini tali imprese, se firmatarie tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

## Art. 9.

1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente delle batterie al piombo esauste, i soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, esercitano l'attività di commercio al dettaglio di batterie per autotrazione sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

2. Le disposizioni di cui di all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, e di cui all'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificati dalla presente legge, si applicano anche con riferimento alle batterie al piombo esauste.

## Art. 10.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

